



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

ACQUISTI INTRACOMUNITARI: COME GESTIRE FATTURE MANCANTI E ADEMPIMENTI FISCALI

Posted on 11 Luglio 2024 by Sabatino Pizzano



Nel complesso panorama degli scambi commerciali all'interno dell'Unione Europea, le aziende italiane si trovano spesso a dover affrontare situazioni che richiedono una conoscenza approfondita delle normative fiscali. Una di queste situazioni, particolarmente delicata, si verifica quando un'impresa italiana acquista beni da un fornitore di un altro paese UE e non riceve la fattura nei tempi previsti dalla legge. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio questa problematica, esplorando le procedure da seguire, i termini da rispettare e le possibili conseguenze di una gestione non corretta. Esamineremo concetti chiave come autofattura, esterometro e Sistema di Interscambio, fornendo spiegazioni chiare e esempi pratici per facilitare la comprensione anche ai lettori meno esperti in materia fiscale.

Gli acquisti intracomunitari: definizione e meccanismo

Prima di addentrarci nel cuore del problema, è fondamentale comprendere appieno cosa si intende per "acquisto intracomunitario" e come funziona il relativo meccanismo fiscale.

Definizione di acquisto intracomunitario

Un acquisto intracomunitario si verifica quando un'azienda italiana acquista beni da un fornitore situato in un altro paese dell'Unione Europea. Questa tipologia di operazione è soggetta a regole fiscali specifiche, diverse da quelle applicate agli acquisti nazionali o extra-UE.

Il meccanismo del reverse charge

Nel contesto degli acquisti intracomunitari, si applica un meccanismo particolare chiamato "reverse charge" o "inversione contabile". Ecco come funziona:

1. Il fornitore UE emette una fattura senza IVA.
2. L'acquirente italiano "integra" questa fattura, aggiungendo l'IVA italiana.
3. L'acquirente italiano diventa responsabile del versamento dell'IVA all'erario italiano.

Questo meccanismo è stato introdotto per semplificare le operazioni transfrontaliere all'interno dell'UE e prevenire la doppia imposizione o la non imposizione.

Il problema della fattura mancante: cause e conseguenze

Può accadere che il fornitore UE non invii la fattura nei tempi previsti dalla legge italiana. Questa situazione può verificarsi per vari motivi:

- Ritardi postali o problemi di comunicazione
- Errori amministrativi da parte del fornitore
- Differenze nelle normative fiscali tra paesi UE

Le conseguenze di questa mancanza possono essere significative per l'acquirente italiano:

- Impossibilità di registrare correttamente l'acquisto
- Difficoltà nel versare l'IVA dovuta nei tempi corretti
- Rischio di sanzioni in caso di mancata regolarizzazione

La procedura di regolarizzazione: l'autofattura

Per ovviare al problema della fattura mancante, la legge italiana prevede una procedura specifica di regolarizzazione mediante l'emissione di un'autofattura.

Tempistiche per l'emissione dell'autofattura

Secondo l'articolo 46, comma 5 del DL 331/93, se l'acquirente italiano non riceve la fattura entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto l'acquisto, deve emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'acquisto.

Esempio pratico: Un'azienda italiana acquista merce da un fornitore tedesco. La merce parte dalla Germania il 10 maggio 2024. Se entro il 31 luglio 2024 l'azienda italiana non ha ricevuto la fattura, dovrà emettere un'autofattura entro il 15 agosto 2024.

Contenuto dell'autofattura

L'autofattura deve contenere tutti gli elementi di una normale fattura:

- Dati identificativi dell'acquirente italiano
- Dati identificativi del fornitore UE
- Numero progressivo
- Data di emissione
- Descrizione dei beni acquistati
- Imponibile
- Aliquota IVA applicata
- Imposta dovuta

Modalità di emissione dell'autofattura

Dal 1° luglio 2022, l'autofattura deve essere emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il tipo documento da utilizzare è il "TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture".

L'esterometro: un adempimento parallelo

Oltre alla regolarizzazione mediante autofattura, le aziende italiane devono fare i conti con un altro adempimento: l'esterometro.

Definizione e scopo dell'esterometro

L'esterometro è una comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. Lo scopo è quello di permettere all'amministrazione finanziaria di monitorare le transazioni transfrontaliere.

Modalità e tempistiche dell'esterometro

Dal 1° luglio 2022, l'esterometro deve essere effettuato tramite il Sistema di Interscambio (SdI), lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche. I dati devono essere inviati in formato XML, simile a quello delle fatture elettroniche. Il termine per l'invio dei dati dell'esterometro è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione. Tuttavia, se il documento non è stato ricevuto, il termine si calcola dalla data in cui l'operazione si considera effettuata.

Esempio pratico: Riprendendo l'esempio precedente, per l'acquisto effettuato il 10 maggio 2024, i dati dell'esterometro avrebbero dovuto essere trasmessi entro il 15 giugno 2024.

La complessità dei termini: autofattura vs esterometro

Qui emerge una complessità significativa: i termini per l'emissione dell'autofattura e per l'invio dei dati dell'esterometro non coincidono. Questa discrepanza può creare confusione e aumentare il rischio di inadempienza.

Come gestire la discrepanza tra i termini

Per evitare sanzioni e adempiere correttamente a entrambi gli obblighi, l'Agenzia delle Entrate suggerisce di inviare due file tramite il Sistema di Interscambio:

- Un file "TD20" per regolarizzare la mancata ricezione della fattura
- Un file "TD18" per adempiere agli obblighi dell'esterometro

Questi file dovrebbero essere inviati entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Le sanzioni: conseguenze dell'inadempienza

La mancata o tardiva regolarizzazione degli acquisti intracomunitari può comportare sanzioni significative:

Sanzioni per mancata autofattura

La mancata o tardiva regolarizzazione mediante autofattura può comportare sanzioni da 500 a 2.000 euro, come previsto dall'articolo 6, comma 9-bis del DLgs. 471/97. La sanzione può essere aumentata nel caso in cui l'acquisto non risulti neppure in contabilità.

Sanzioni per mancato o tardivo esterometro

Per quanto riguarda l'esterometro, il ritardo nell'invio dei dati prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura non comunicata, con un massimo di 400 euro al mese. La sanzione è ridotta a 1 euro per fattura se l'invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Strategie per una gestione efficace

Per gestire al meglio queste complesse situazioni, le aziende italiane possono adottare alcune strategie:

- Implementare un sistema di monitoraggio delle fatture in entrata dai fornitori UE
- Predisporre procedure interne per l'emissione tempestiva di autofatture in caso di mancata ricezione
- Configurare il proprio software gestionale per l'invio automatico dei dati per l'esterometro
- Formare adeguatamente il personale amministrativo sulle normative e le procedure da seguire
- Considerare l'invio preventivo dei dati al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'acquisto, per rispettare il termine dell'esterometro

Conclusioni

La gestione degli acquisti intracomunitari, soprattutto in caso di mancata ricezione della fattura, richiede attenzione, tempestività e una buona conoscenza delle normative fiscali. Le aziende italiane devono essere consapevoli dei diversi adempimenti, delle relative scadenze e delle possibili sanzioni per evitare conseguenze negative. La soluzione più prudente sembra essere quella di inviare i dati al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'acquisto. In questo modo, si rispetta il termine dell'esterometro e si ha ancora tempo per ricevere la fattura dal fornitore UE prima di dover procedere con l'autofattura.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA